



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2024/2025

Corte Sportiva di Appello Territoriale Comunicato Ufficiale n. 6/CSAT del 7 Novembre 2024

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 4 Novembre 2024
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo; Avv. E. Ferraro.

Reclamo della società SANT ANIELLO GRAGNANO in riferimento al C.U. n.41 del 24.10.2024.

Gara – G.B. Caprese / Sant Aniello Gragnano del 19.10.2024 – Campionato Prima Categoria, girone F. Squalifica sei gare Rocchino Domenico.

La società Asd Sant Aniello Gragnano proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera del GST pubblicata sul C.U. n.41 del 24/10/2024, che infliggeva al calciatore Rocchino Domenico la squalifica per sei (6) giornate effettive. La società reclamante deduceva che la decisione del Gst era ingiusta e la sanzione disciplinare applicata era troppo gravosa e severa e non trovava giustificazione nei fatti per come effettivamente accaduti. Mancherebbe nell'atteggiamento del calciatore il "fare minaccioso" dal momento che, in occasione dell'assegnazione del calcio di rigore alla società avversaria, lo stesso, unitamente ad altri compagni, di corsa si avvicinavano all'arbitro per provvedere circa la decisione ritenuto inesistente. Per fermare la corsa, il calciatore "portava le mai al petto" del DDG ma certamente né per aggredirlo né per recargli lesioni personali. Di qui il richiamo all'art. 36 CGS laddove alla lettera b) prevedeva, in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizzava in un contatto fisico, la squalifica per quattro (4) giornate. Concludeva la reclamante per l'annullamento della squalifica o, in via gradata, per la riduzione della stessa a due giornate trovando nella fattispecie applicazione quanto disposto dall'art. 36 CGS, comma 1, lettera a), che prevedeva tale sanzione disciplinare per i tesserati in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara. Ancora in via più gradata, attese le attenuanti da ricercarsi nell'atteggiamento del calciatore tenuto al termine della gara che chiedeva più volte scusa al DDG per l'accaduto, si chiedeva la riduzione ad una (1) giornata dal momento che, si ripete, nella fattispecie trova applicazione quanto previsto dall'art.36 CGS comma 1, lettera a).

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti ed il referto di gara, esaminato il reclamo così come proposto, ritiene lo stesso non meritevole di accoglimento. La reclamante, infatti, non tiene conto della nuova formulazione dell'art.36 CGS, pubblicata sul C.U. n.165/A del 20/04/2023, laddove al comma 1, lettera b), prevede una squalifica minima di 8 giornate, o a tempo determinato, in caso di condotta irrispettosa nei confronti del DDG che si concretizza in un contatto fisico. Nella fattispecie è indubbio, anche per semplice ammissione della ricorrente e del calciatore stesso, che quest'ultimo attinge il DDG appoggiando le mani al petto e già tale circostanza individua una condotta gravemente irrispettosa. Il Gst, inoltre, ha già considerato, nell'applicare la sanzione disciplinare, le attenuanti del calciatore che al termine della gara più volte chiedeva scusa tant'è che la sanzione disciplinare adottata è stata di sei (6) giornate effettive di gara difronte ad una sanzione edittale di otto (8) giornate. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo, e per l'effetto conferma la delibera pubblicata sul C.U. n.41 del 24.10.2024.
Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.
Così deciso in Napoli, in data 4.11.2024.

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo; Avv. E. Ferraro.

Reclamo del DI TELLA DARIO (San Cipriano Calcio1978) in riferimento al C.U. n.41 del 24.10.2024.

Gara – San Cipriano Calcio 1978 / Aquile Rosanero Caserta del 19.10.2024 – Campionato 1° Categoria, girone A. Squalifica quattro gare Di Tella Dario.

Il calciatore, sig. Di Tella Dario, proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare adottata dal Gst nei suoi confronti della squalifica per quattro (4) giornate effettive di gara, pubblicate sul C.U. n.41 del 24/10/2024. Deduceva il reclamante che la sanzione disciplinare adottata era viziata da eccessiva gravosità e severità non ravvisandosi nella fattispecie la pronuncia di alcuna frase ingiuriosa e minatoria. Il reclamante nella impugnativa riteneva che nella fattispecie dovesse applicarsi quanto disposto dall'art. 39 CGS, comma 1, e non certamente l'art.36, comma 1, lettera a), dal momento che il calciatore si rendeva protagonista di una protesta piuttosto scomposta ma non rivolgeva al DDG frasi ingiuriose e minatorie. Concludeva il reclamante per l'accoglimento del reclamo e, trovando l'applicazione nella fattispecie quanto disposto dall'art. 39 CGS, comma 1, chiedeva la riduzione della squalifica a due (2) giornate effettive di gara; in via subordinata, sempre in applicazione dell'art. 39 CGS, comma 1, chiedeva la riduzione a tre (3) giornate.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali, il referto di gara ed il reclamo, così come proposto, ritiene lo stesso non meritevole di accoglimento. Preliminarmente la Corte, nel ritenere il referto di gara fonte privilegiata e nell'evidenza che il DDG riferisce con puntualità e precisione le parole effettivamente pronunciate dal calciatore nonché le minacce si apprestava a lasciare il terreno di gioco, ritiene nella fattispecie applicabile quanto previsto dall'art.36 CGS, comma 1, lettera a), laddove si prevede una squalifica minima per quattro giornate al tesserato responsabile di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara. La Corte rileva, altresì che sul C.U. n. 165/A pubblicato il 20/4/2023, l'art.36 CGS è stato modificato inasprendo le sanzioni disciplinari dei tesserati che si rendono responsabili di condotte ingiuriose o irrispettose nei confronti degli ufficiali di gara tant'è che al comma 1, lettera A, la sanzione minima prevista è la squalifica per quattro giornate. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo, e per l'effetto conferma la delibera pubblicata sul C.U. n.41 del 24.10.2024.
Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.
Così deciso in Napoli, in data 4.11.2024.

Pubblicato in Napoli, il giorno 7 Novembre 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**